

Codice DB1410

D.D. 29 ottobre 2014, n. 2954

**R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica n. 5415 - Autorizzazione idraulica (sanatoria) per scarico acque reflue sul corso d'acqua torrente Tinella in comune di Neive (CN) Richiedente: Neive Calcestruzzi di Rivella Sara Maria, Alessandra & c. sas - Neive (CN).**

In data 04/06/2014 la ditta Neive Calcestruzzi di Rivella Sara Maria, Alessandra & c. sas, con sede in Neive, Frazione Micca 15 ha presentato istanza in sanatoria per il rilascio della concessione demaniale per il mantenimento di uno scarico di acque reflue nel torrente Tinella, sulla sponda idrografica destra, in corrispondenza del mappale 94 del Foglio 16 del C.T. del comune di Neive (CN). In data 01/09/2014 sono pervenute le integrazioni progettuali attestanti gli avvenuti interventi di modifica effettuati sull'opera, così come da richiesta del Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo con nota n. 31721/DB1410 del 17/06/2014.

Poiché l'opera interferisce con il corso d'acqua denominato torrente Tinella è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'ing. Alessandra Rivella, in base ai quali è previsto il mantenimento dell'opera di che trattasi.

La domanda unitamente agli elaborati progettuali è stata pubblicata presso il Comune di Neive per un periodo di quindici giorni consecutivi, dal 23/09/2014 al 07/10/2014 compreso, senza seguito di opposizioni e/o osservazioni.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, il mantenimento dello scarico di acque reflue è ritenuto ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Tinella.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- vista l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di lavorazione rilasciata della Provincia di Cuneo con Determinazione n.543 del 16/08/2010;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, in sanatoria, ditta Neive Calcestruzzi di Rivella Sara Maria, Alessandra & c. sas, con sede in Neive -Frazione Micca 15, al mantenimento dello scarico di acque

reflue in sponda idrografica destra nel torrente Tinella, in corrispondenza del mappale 94 del Foglio 16 del C.T., nel comune di Neive (CN), nella posizione e secondo le caratteristiche indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- il mantenimento dello scarico è condizionato dal conseguimento del formale atto di concessione demaniale;
- l'opera dovrà essere mantenuta come illustrato negli elaborati grafici e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che lo scarico sia in seguito giudicato incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.);

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente  
Mauro Forno